

# Decreto federale concernente un credito quadro per misure di promozione civile della pace nell'ambito del DDPS

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>,

visto l'articolo 4 della legge federale del ...<sup>2</sup> su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo,

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2002<sup>3</sup>,

*decide:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Per la promozione civile della pace nell'ambito del DDPS, è accordato per gli anni 2004–2007 un credito quadro dell'ammontare massimo di 180 milioni di franchi.

<sup>2</sup> La specificazione più dettagliata dei singoli crediti d'impegno è delegata al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

## **Art. 2**

I crediti di pagamento devono essere approvati dal Parlamento con il preventivo annuale.

## **Art. 3**

Il presente decreto non sottostà al referendum facoltativo.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS ...; RU ... (FF 2002 6790)

<sup>3</sup> FF 2003 546